www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

Un quesito sulla natura giuridica delle acque di sentina

Risponde la Dott.ssa Valentina Vattani

DOCUMENTI 2009
INformazione

RISPOSTE A QUESITI

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Domanda: Come vanno considerate le acque di sentina prodotte dalle navi?

Risposta (a cura della Dott.ssa Valentina Vattani): per quanto concerne i rifiuti prodotti dalle navi, comprese le acque di sentina, attualmente questi rientrano normalmente nella nozione di rifiuto e tali vanno considerati fino all'ultimazione delle procedure di recupero di cui all'art.. 183, comma 3, lett. h), del D.Lgs. n. 152/2006.
Si osserva in proposito che l'art. 232 del D.Lgs n. 152/2006 (*Rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico*) rimanda alle disposizioni del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 182 (recante "*Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico*") il quale, all'art. 2, comma 2, stabilisce che: « *i rifiuti prodotti dalla nave e i residui del carico sono considerati rifiuti ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni* »; mentre al comma 1, dello stesso art. 2, viene precisato che, al fine del decreto, si intende per: « *c) rifiuti prodotti dalla nave: i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78…* ».
In questo senso si è espressa anche la Corte di Cassazione , la quale ha oltremodo specificato che le acque di sentina non possono essere considerate "medio tempore" quali prodotti, in quanto il combustibile in esse contenuto non è suscettibile di destinazione diretta al consumo e pertanto non può essere soggetto ad accisa se non dopo l'ultimazione della procedura di recupero, ed infatti: «*il D.M. 17 novembre 2005, n. 169 "Regolamento attuativo del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt. 31 e 33, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi che è possibile ammettere alle procedure semplificate", inserisce nell'allegato 1 tra le tipologie dei rifiuti pericolosi le miscele di acqua emulsionata con residui oleosi, idrocarburi ed impurezze provenienti dalle cisterne e dalla sentina delle navi, prevedendo che esse debbano passare attraverso specifiche attività di recupero (messa in riserva (R13) per la separazione fisica della miscela acqua-idrocarburi per decantazione e trattamento successivo di centrifugazione e miscelazione con oli combustibili R3 in impianti che operano ai sensi del R.D. 30 marzo 1942, n. 327, definito come Codice della Navigazione.*
Non sembra effettivamente possibile, pertanto, stando alle disposizioni citate, considerare le acque di sentina o, più in generale le miscele di acqua emulsionata provenienti dalle navi come prodotti prima che esse vengano "trattate".» [cit. Corte di Cassazione Penale – Sez. III – sentenza del 21 settembre 2006, n. 31396].

Pubblicato il 10 maggio 2009

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

Vuoi esprimere anche tu una opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

redazione@dirittoambiente.net

DOCUMENTI **2009**
IN*formazione*

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)